

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 32

40° anno

3 febbraio 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili ... 1
- ★ Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile 38

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 96/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 dicembre 1996****relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili ⁽⁴⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche; che, ai fini di chiarezza e razionalità, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

considerando che la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile ⁽⁵⁾, prevede l'etichettatura obbligatoria della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che i controlli della conformità di tali prodotti alle indicazioni riportate sull'etichetta sono effettuati mediante analisi;

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 20) e decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 25). Decisione del Consiglio del 7 ottobre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/184/CEE (GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 21).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri, è necessario applicare metodi uniformi per stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili per quanto concerne sia il trattamento preliminare del campione che l'analisi quantitativa;

considerando che la direttiva 96/74/CE prevede che speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri per determinate la composizione in fibre dei prodotti; che pertanto la presente direttiva stabilisce nell'allegato II quindici metodi uniformi di analisi relativi alla maggior parte dei prodotti tessili esistenti sul mercato composti di mischie binarie;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un frequente adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive particolari relative ai metodi d'analisi applicabili nel settore dei tessili; che, per agevolare l'applicazione delle misure a tal fine necessarie, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato per l'adattamento al progresso tecnico dei metodi d'analisi nel settore dei tessili;

considerando che il laboratorio incaricato del controllo determina la composizione delle mischie binarie per le quali non esiste nessun metodo di analisi uniformato sul piano comunitario utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando, nel rapporto di analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo, sempreché sia conosciuto;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili, compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette.

Articolo 2

Per campione ridotto s'intende un campione di dimensione adatta alle analisi, proveniente da campioni globali per laboratorio che sono stati prelevati su una partita di articoli da analizzare.

Per provetta s'intende la frazione del campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché le disposizioni degli allegati I e II concernenti i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili, compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette, vengano applicate, durante i controlli ufficiali, per determinare la composizione dei prodotti tessili immessi sul mercato, in base alle disposizioni della direttiva 96/74/CE.

Articolo 4

Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie binarie per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano comunitario determina la composizione di dette mischie utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo, sempreché sia conosciuto.

Articolo 5

1. È istituito un comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili, in appresso denominato «il comitato»; esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. L'adattamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa di cui all'allegato II si effettua secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. Nel caso si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Le direttive menzionate nell'allegato III, parte A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

ALLEGATO I

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI RIDOTTI E DELLE PROVETTE PER DETERMINARE
LA COMPOSIZIONE FIBROSA DEI PRODOTTI TESSILI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (cioè non superiori a 100g) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose ⁽¹⁾.

2. DEFINIZIONI

- 2.1. Partita — È la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura, di tessuto, tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio, una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.
- 2.2. Campione globale per laboratorio — È la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio ⁽²⁾.
- 2.3. Campione ridotto — È la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio ⁽³⁾.
- 2.4. Provetta — È la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

3. PRINCIPIO

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.

4. CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCiolTE

- 4.1. Fibre non orientate — Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio ⁽⁴⁾. Sottoporre il velo o la mischia, nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al trattamento preliminare. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo, le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio.

Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli.

- 4.2. Fibre orientate (veli, nastri, stoppini) — Tagliare, nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio, almeno 10 sezioni trasversali di 1 grammo circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze.

5. CAMPIONATURA DEI FILATI

- 5.1. Filati in bobine od in matasse — Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio.

⁽¹⁾ Si possono anche pretrattare direttamente le provette.

⁽²⁾ Per gli articoli finiti e confezionati cfr. punto 7.

⁽³⁾ Vedi punto 1.

⁽⁴⁾ Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di «accoppiamento e divisione dei ciuffetti».

Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo ⁽¹⁾ o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta.

Sottoporre al trattamento preliminare il campione ridotto, ottenuto in questo modo.

Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a trattamento preliminare tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti.

Se t è il «tex» del filo ed n il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di $\frac{10^6}{nt}$ cm per ottenere un campione ridotto di 10 g. Se il valore nt è elevato, vale a dire è superiore a 2000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il trattamento preliminare e le provette verranno prelevate ad una distanza sufficiente dal nodo.

- 5.2. Fili su subbio — Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione è troppo grosso per effettuare un trattamento preliminare globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per dei subbi che comprendono N fili di t «tex», la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di $\frac{10^5}{Nt}$ cm.

6. CAMPIONATURA DEL TESSUTO

- 6.1. Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto — Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di x grammi, la superficie della striscia sarà di $\frac{x \cdot 10^4}{G}$ cm²; G essendo la massa del tessuto in grammi per m².

Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.

Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore ad un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per venire facilmente trattato preliminarmente per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al trattamento preliminare, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.

- 6.2. Campione globale per laboratorio formato da più tagli — Si analizza ciascun taglio come indicato al paragrafo 6.1, poi si indica separatamente ciascun risultato.

7. CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI

Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.

Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni nel settore dei tessili.

⁽¹⁾ Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.

Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente ad una determinata etichetta.

Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.

Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionate.

Sottoporre i campioni ridotti al trattamento preliminare.

Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.

ALLEGATO II

METODI D'ANALISI QUANTITATIVA DI ALCUNE MISCHIE BINARIE DI FIBRE TESSILI

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Introduzione

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello di separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti, in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costruzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della miscchia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile; la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nel presente documento sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valide per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme con quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a mischie di fibre particolari. È possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale od essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere ed i prodotti solubili in acqua.

I tessuti possono contenere ancora resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi convenzionali indicati nell'allegato II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il o i componenti insolubili di una mista possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente solubile. Ogniqualvolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando, nel reattivo appropriato specificato nel metodo d'analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare. Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni. Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate. In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.

I. GENERALITÀ SUI METODI D'ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA DELLE MISCHIE DI FIBRE TESSILI

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.

I.1. Campo di applicazione

Nel campo di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.

I.2. Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie, non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva ⁽¹⁾; si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.

I.3. Materiale necessario**I.3.1. Apparecchiatura**

I.3.1.1. Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2. Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4. Stufa ventilata per essicare le provette a $105^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

I.3.1.5. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002g.

I.3.1.6. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2. Reattivi

I.3.2.1. Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione fra 40°C e 60°C .

I.3.2.2. Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi impiegati devono essere chimicamente puri.

I.3.2.3. Acqua distillata o deionizzata.

I.4. Atmosfera di condizionamento e di analisi

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5. Campione ridotto

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1g.

I.6. Trattamento preliminare del campione ridotto ⁽²⁾

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (articolo 12, paragrafo 3 della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per 1 ora, per un minimo di 6 cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi

⁽¹⁾ Il metodo n. 12 rappresenta una eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.

⁽²⁾ Vedi allegato I.1.

estratto per trattamento diretto mediante immersione per 1 ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per 1 ora in acqua a $65^{\circ} \pm 5^{\circ}\text{C}$, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1 : 100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque dei pretrattamenti supplementari, a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio ed in acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

1.7. Procedimento d'analisi

1.7.1. Istruzioni generali

1.7.1.1. Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$ in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essiccazione di 60 minuti, è inferiore allo 0,05 %.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essicano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essicano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

1.7.1.2. Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

1.7.1.3. Pesatura

Dopo il raffreddamento si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

1.7.2. Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo comunitario, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

1.8. Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella miscchia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.

Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto 1.8.2.

- I.8.1. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del trattamento preliminare

$$P_1 \% = \frac{100 \text{ rd}}{m}$$

P_1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato

m è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare

r è la massa del residuo secco

d è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del componente insolubile nel reattivo durante l'analisi. Gli opportuni valori di «d» sono indicati nelle parti corrispondenti del testo di ciascun metodo.

Questi valori di «d» sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente.

- I.8.2. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare.

$$P_{1A} \% = \frac{100 P_1 \left(1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \right)}{P_1 \left(1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \right) + (100 - P_1) \left(1 + \frac{a_2 + b_2}{100} \right)}$$

P_{1A} è la percentuale del componente insolubile tenuto conto del tasso di ripresa convenzionale e della perdita di massa subita durante il trattamento preliminare

P_1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato ricavata con la formula indicata al punto I.8.1

a_1 è il tasso convenzionale del componente insolubile (allegato II della direttiva denominazioni tessili)

a_2 è il tasso convenzionale del componente solubile (allegato II della direttiva denominazioni tessili)

b_1 è la perdita percentuale del componente insolubile per effetto del trattamento preliminare

b_2 è la perdita percentuale del componente solubile per effetto del trattamento preliminare

La percentuale del secondo componente ($P_{2A} \%$) è eguale a $100 - P_{1A} \%$.

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, il valore di b_1 e b_2 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per fibre pure si intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura od in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b_1 e b_2 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda ad un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare, in generale, i fattori di correzione b_1 e b_2 , salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio, della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è eguale al 4% e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è eguale all'1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tener conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

- II. PROCEDIMENTO DI ANALISI QUANTITATIVA MEDIANTE SEPARAZIONE MANUALE
- II.1. **Campo di applicazione**
Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.
- II.2. **Principio**
Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.
- II.3. **Materiale necessario**
- II.3.1. Pesafiltro, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.
- II.3.2. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.
- II.3.3. Stufa ventilata per essicare le provette a $105\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$.
- II.3.4. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002g.
- II.3.5. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.
- II.3.6. Ago.
- II.3.7. Torcmetro, od apparecchio equivalente.
- II.4. **Reattivi**
- II.4.1. Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40 °C e 60 °C .
- II.4.2. Acqua distillata o deionizzata.
- II.5. **Atmosfera di condizionamento e d'analisi**
Vedere il punto I.4.
- II.6. **Campione ridotto**
Vedere il punto I.5.
- II.7. **Trattamento preliminare del campione ridotto**
Vedere punto I.6.
- II.8. **Procedimento di analisi**
- II.8.1. *Analisi di un filato*
Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30m, indipendentemente dalla massa.
Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcmetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a $105\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$, finché si ottenga una massa costante come descritto al punto I.7.1 e I.7.2.
- II.8.2. *Analisi di un tessuto*
Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi ed alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9. Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mista. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1. Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:

$$P_1 \% = \frac{100 m_1}{m_1 + m_2} = \frac{100}{1 + \frac{m_2}{m_1}}$$

P_1 è la percentuale del primo componente secco e depurato

m_1 è la massa secca depurata del primo componente

m_2 è la massa secca e depurata del secondo componente.

II.9.2. Calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare: cfr. I.8.2.**III.1. Precisione dei metodi**

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi od in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95 %.

Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

III.2. Rapporto di analisi**III.2.1. Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo.****III.2.2. Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedere punto I.6).****III.2.3. Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.**

2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA

Metodo	Campo di applicazione		Reattivo
n. 1	acetato	determinate altre fibre	acetone
n. 2	determinate fibre proteiche	determinate altre fibre	ipoclorito
n. 3	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	acido formico e cloruro di zinco
n. 4	poliammidica o nylon	determinate altre fibre	acido formico all'80 %
n. 5	acetato	triacetato	alcol benzilico
n. 6	triacetato	determinate altre fibre	diclorometano
n. 7	determinate fibre cellulose	poliestere	acido solforico al 75 %
n. 8	acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre	determinate altre fibre	dimetilformammide
n. 9	determinate clorofibre	determinate altre fibre	solfo di carbonio/ acetone 55,5/44,5
n. 10	acetato	determinate clorofibre	acido acetico glaciale
n. 11	seta	lana o peli	acido solforico al 75 %
n. 12	juta	determinate fibre di origine animale	procedimento mediante dosaggio dell'azoto
n. 13	polipropilenica	determinate altre fibre	xilene
n. 14	clorofibre (a base di omopolimeri di cloruro di vinile)	determinate altre fibre	acido solforico concentrato
n. 15	clorofibra, determinati tipi di modacrilica, determinati tipi di elastan, acetato, triacetato	determinate altre fibre	cicloesano

METODO N. 1

ACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acetone)

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), juta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30) e poliestere (31).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matracchi conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

3.2. Reattivo

Acetone.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto, tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione.

Asciugare infine il crogiolo per mezzo del vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (23)
con
2. cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibre (27), poliammidica o nylon (30), poliestere (31), polipropilenica (33), elastan (39) e vetro tessile (40).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa — eventualmente corretta — viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Beuta di 250 ml con tappo di vetro.
- ii) Termostato regolabile a $20 (\pm 2) ^\circ\text{C}$.

3.2. Reattivi

i) *Reattivo all'ipoclorito*

a) Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente $35 (\pm 2) \text{ g/l}$ di cloro attivo ($\pm 1 \text{ M}$), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a $5 (\pm 0,5) \text{ g/l}$.

A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35 % di cloro attivo (oppure 115 g con il 30 % di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l.

Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

b) Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente $35 (\pm 2) \text{ g/l}$ di cloro attivo ($\pm 1 \text{ M}$) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di $5 (\pm 0,5) \text{ g/l}$. Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo della soluzione deve essere controllato per via iodometrica.

ii) *Acido acetico diluito*

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g, posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20 °C e agitata di continuo o ad intervalli ravvicinati. Poiché il processo di soluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione deve essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00. Per il cotone, la viscosa e il modal è 1,01 e per il cotone greggio è di 1,03.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di affidabilità del 95 %.

METODO N. 3

VISCOSA, CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E COTONE

(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. viscosa (25) o cupro (21), ivi compresi taluni tipi di modal (22)

con

2. cotone (5).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle miste in cui il cotone abbia subito una eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.
- ii) Dispositivo che consenta di mantenere i matracci a $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.2. Reattivi

- i) Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all'85 % in massa).

Nota:

Si attira al riguardo l'attenzione sul punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.

- ii) Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (massa volumica: 0,880 g/ml) sino ad ottenere un litro.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldato a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio ed il contenuto a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ per due ore e mezzo, agitando due volte ad intervalli di un'ora. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reattivo.

Lavare a fondo il crogiolo ed il residuo con acqua a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Lavare quindi il residuo fibroso con circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca [3.2. ii)], avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti ⁽¹⁾, e poi lavare a fondo con acqua fredda.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità. Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

⁽¹⁾ Per assicurare l'immersione del residuo fibroso nella soluzione di ammoniaca per 10 minuti si può, per esempio, applicare al crogiolo filtrante una prolunga munita di rubinetto che permette di regolare il flusso dell'ammoniaca.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» per il cotone è 1,02.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 4

POLIAMMIDICA O NYLON E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico all'80 %)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. poliammidica o nylon (30)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (31), polipropilenica (33), vetro tessile (40).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle mische contenenti lana, ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le poliammidiche vengono sciolte con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di poliammidica o nylon si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato.

3.2. Reattivi

i) Acido formico all'80 % in massa (densità a 20 °C: 1,186). Portare 880 ml di acido formico al 90 % in massa (densità a 20 °C: 1,204) ad 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100 % in massa (densità a 20 °C: 1,220) ad 1 litro con acqua.

La concentrazione non è critica fra il 77 e l'83 % in massa di acido formico.

ii) Ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 °C: 0,880) ad 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita ed infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia scolata per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 5

ACETATO E TRIACETATO
(Procedimento all'alcol benzilico)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di fibre di:

- acetato (19)
- con
- triacetato (24).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa nota della mista allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a 52 ± 2 °C. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.
- iii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di 52 ± 2 °C.

3.2. Reattivi

- i) Alcol benzilico.
- ii) Alcole etilico.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico.

Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di $52 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ e agitare per 20 minuti a tale temperatura.

(L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da una energica agitazione manuale.)

Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di $52 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ per 20 minuti.

Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta.

Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di $52 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$.

Asciugare completamente il crogiolo. Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcole etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante.

Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 6

TRIACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento al diclorometano)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. triacetato (24)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (31), vetro tessile (40).

Nota:

Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2. Reattivo

Diclorometano (cloruro di metilene).

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200 ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio ogni dieci minuti affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ad intervalli regolari. Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una piccola quantità supplementare di diclorometano.

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione del poliestere per il quale il valore di «d» è 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 7

DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E POLIESTERE

(Procedimento all'acido solforico al 75 %)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramiè (14), cupro (21), modal (22), viscosa (25)

con

2. poliestere (31).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75 %. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.2. Reattivi

- i) Acido solforico al 75 % $\pm 2\%$ in massa:
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico, di densità 1,84 a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, a 350 ml di acqua distillata. Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.
- ii) Soluzione di ammoniaca diluita:
Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca con densità 0,88 a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ad 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo. Mantenere il matraccio a temperatura di $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75 %. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico al 75 %. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità. Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 8

FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE
E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento alla dimetilformammide)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acriliche (26), determinate modacriliche (29) o determinate clorofibre (27) ⁽¹⁾

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30) e poliestere (31).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mista, e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Bagnomaria bollente.

3.2. Reattivo

Dimetilformammide (punto di ebollizione $153\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$) che non contenga più dello 0,1 % d'acqua.

Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente, tappare, agitare affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione, per cinque volte.

Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per 2 volte durante questo periodo.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione.

Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l di acqua calda a 70-80 °C, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua. Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua si è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

(¹) Si deve verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00 ad eccezione di:

Lana:	1,01
Cotone:	1,01
Cupro:	1,01
Modal:	1,01
Poliestere:	1,01

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 9

DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. determinate clorofibre (27) cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no ⁽¹⁾
con
2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (31), vetro tessile (40).

Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2. Se la percentuale di poliammidica o nylon della mista supera il 25 % deve essere applicato il metodo n. 4.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.

3.2. Reattivi

- i) Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5 % di solfuro di carbonio e 44,5 % di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa.
- ii) Alcole etilico al 92 % in volume o alcole metilico.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio ed agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100 ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo ed il residuo successivamente con 20 ml di alcole e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

Nota:

Con talune miscele aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente. Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

⁽¹⁾ Si deve verificare la solubilità delle clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

METODO N. 10

ACETATO E DETERMINE CLOROFIBRE

(Procedimento all'acido acetico glaciale)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo è applicabile, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19)

con

2. determinate clorofibre (27) cioè policloruro di vinile, surclorurato o no.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.

3.2. Reattivo

Acido acetico glaciale (più di 99 %). Poiché il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 11

SETA E LANA O PELI

(Procedimento all'acido solforico al 75 %)

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. seta (4)
con
2. lana (1) o peli di animali (2 e 3).

2. PRINCIPIO

Le fibre di seta vengono eliminate, partendo da una massa secca nota della mista, mediante dissoluzione in acido solforico al 75 % in massa (1).

Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matracci conici di 200ml muniti di tappo smerigliato.

3.2. Reattivi

- i) Acido solforico al 75 % \pm 2 % in massa:
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700ml di acido solforico, di densità a 20 °C 1,84, a 350ml di acqua distillata.
Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.
- ii) Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100ml di acido solforico di densità a 20 °C 1,84 a 1900ml d'acqua distillata.
- iii) Ammoniaca diluita: 200ml d'ammoniaca concentrata di densità a 20 °C 0,880, vengono portati a 1000ml con acqua distillata.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200ml munito di tappo smerigliato, 100ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti. Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75 %. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50ml di acido solforico diluito, 50ml d'acqua e 50ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 0,985 per la lana (1).

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con questo metodo non superano \pm 1, per un livello di confidenza del 95 %.

(1) Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico a 75 %.

METODO N. 12

IUTA E DETERMINATE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE

(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. iuta (9)

con

2. determinate fibre animali.

Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una mischia di peli e di lana. È sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.

2. PRINCIPIO

Si determina il contenuto in azoto della mischia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la mischia.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml.
- ii) Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore.
- iii) Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml.

3.2. Reattivi

- i) Toluene.
- ii) Metanolo.
- iii) Acido solforico di densità 1,84 a 20 °C⁽¹⁾.
- iv) Solfato di potassio⁽¹⁾.
- v) Diossido di selenio⁽¹⁾.
- vi) Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua.
- vii) Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua.
- viii) Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua.
- ix) Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata).

4. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO

Il pretrattamento descritto nelle considerazioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:

Estrarre il campione secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di 105 °C ± 3 °C. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.

⁽¹⁾ Questi reattivi debbono essere esenti da azoto.

Nota:

Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.

5. PROCEDIMENTO DI ANALISI

5.1. Istruzioni generali

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.

5.2. Istruzioni dettagliate

Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5g di solfato di potassio, 0,1-0,2g di diossido di selenio e 10ml di acido solforico ($d = 1,84$). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi.

Versare circa 20ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10ml di distillato.

Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.

Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.

6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1. Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:

$$A \% = \frac{28 (V - b) N}{W}$$

dove: A % = percentuale di azoto nel campione secco depurato.

V = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione.

b = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione in bianco.

N = titolo reale dell'acido titolato.

W = massa secca (g) della provetta.

6.2. Applicando i valori di 0,22 % per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2 % per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della miscchia come segue:

$$PA \% = \frac{A - 0,22}{16,2 - 0,22} \times 100$$

PA % = percentuale di fibra animale nel campione.

7. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 13

POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento allo xilene)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. polipropilenica (33)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (31) e vetro tessile (40).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.
- ii) Refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).

3.2. Reattivo

Xilene, distillante tra 137 e 142 °C.

Nota:

Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici per cui si devono prendere tutte le precauzioni del caso durante l'impiego.

4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali, e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti. Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Fare evaporare il solvente, essiccare il crogiolo e il residuo, lasciare raffreddare e pesare.

Note:

1. Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.
2. Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.
3. Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura descritta nel *Melliand Textilberichte* 56 (1975), pag. 643-645.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di probabilità del 95 %.

METODO N. 14

CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE) E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido solforico concentrato)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. clorofibre (27) a base di omopolimeri di cloruro di vinile (surclorati o no)

con

2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammidica o nylon (30) e poliestere (31).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato ($d_{20} = 1,84$ g/ml).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.

2. PRINCIPIO

Le fibre menzionate al punto 2 del paragrafo 1 sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato ($d_{20} = 1,84$ g/ml). Il residuo, costituito dalla clorofibra, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.
- ii) Bacchetta di vetro con punta schiacciata.

3.2. Reattivi

- i) Acido solforico concentrato ($d_{20} = 1,84$ g/ml).
- ii) Acido solforico in soluzione acquosa al 50 % circa (m/m) di acido solforico.
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico ($d_{20} = 1,84$ g/ml) a 500 ml d'acqua distillata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla ad 1 litro con acqua.
- iii) Soluzione diluita di ammoniaca.
Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca ($d_{20} = 0,880$ g/ml).

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di acido solforico [3.2.i)] per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido solforico [3.2.i)] e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato [3.2.i)] per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50 % [3.2.ii)] con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3 delle considera-

zioni generali), con la soluzione di ammoniaca [3.2.iii)], e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità.)

Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 15

CLOROFIBRA, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al cicloesanone)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19), triacetato (24), clorofibra (27), determinate modacriliche (29), determinati elastan (39)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), acrilica (26), vetro tessile (40).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 14.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia.

Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4 (vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in *Melliand Textilberichte* 56 (1975), 643-645).
- ii) Crogiolo filtrante per contenere la provetta.
- iii) Setto poroso, di porosità 1.
- iv) Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione.
- v) Apparecchio di riscaldamento.

3.2. Reattivi

- i) Cicloesanone, punto di ebollizione 156 °C.
- ii) Alcool etilico, diluito al 50 % in volume.

Nota:

Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta ed il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti ad una velocità minima di 12 cicli per ora. Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcool etilico al 50 % riscaldato a circa 60 °C e quindi con 1 l di acqua a 60 °C.

Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità ed alla fine applicare il vuoto. Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00 ad eccezione di:


Seta: 1,01

Acrilica: 0,98.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di affidabilità dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di probabilità del 95 %.

Schizzo considerato al punto 3.1. i) del metodo n. 15



ALLEGATO III

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'articolo 8)

- Direttiva 72/276/CEE del Consiglio (GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1) e successive modifiche:
 - Direttiva 79/76/CEE della Commissione (GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 17)
 - Direttiva 81/75/CEE del Consiglio (GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23)
 - Direttiva 87/184/CEE della Commissione (GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 21).

PARTE B

TERMINI DI TRASPOSIZIONE

Direttiva	Data limite
— 72/276/CEE	18 gennaio 1974
— 79/76/CEE	28 giugno 1979
— 81/75/CEE	27 febbraio 1982
— 87/184/CEE	1° settembre 1988

ALLEGATO IV

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 72/276/CEE
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 8
Allegato I	Allegato I
Allegato II, punto 1	Allegato II, punto 1
Allegato II, punto 2	Allegato II, punto 2
Allegato II, metodo n. 1	Allegato II, metodo n. 1
Allegato II, metodo n. 2	Allegato II, metodo n. 2
Allegato II, metodo n. 3	Allegato II, metodo n. 3
Allegato II, metodo n. 4	Allegato II, metodo n. 4
Allegato II, metodo n. 5	Allegato II, metodo n. 5
Allegato II, metodo n. 6	Allegato II, metodo n. 6
Allegato II, metodo n. 7	Allegato II, metodo n. 7
Allegato II, metodo n. 8	Allegato II, metodo n. 8
Allegato II, metodo n. 9	Allegato II, metodo n. 9
Allegato II, metodo n. 10	Allegato II, metodo n. 10
Allegato II, metodo n. 11	Allegato II, metodo n. 11
Allegato II, metodo n. 12	Allegato II, metodo n. 13
Allegato II, metodo n. 13	Allegato II, metodo n. 14
Allegato II, metodo n. 14	Allegato II, metodo n. 15
Allegato II, metodo n. 15	Allegato II, metodo n. 16
Allegato III	—
Allegato IV	—

DIRETTIVA 96/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1996

relativa alle denominazioni del settore tessile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile ⁽⁴⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche; che, ai fini di chiarezza e razionalità, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;
- (2) considerando che, qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all'altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno;
- (3) considerando che detti ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; che, a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione; che il concetto di fibra tessile deve includere anche le lamelle o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, tagliati da fogli fabbricati mediante estrusione dei polimeri di cui all'allegato I, n. 19-38 e 41, e successivamente stirati in senso longitudinale;
- (4) considerando che occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante; che, al n. 30 dell'allegato II, non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati;
- (5) considerando che la tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, deve essere estesa anche ai prodotti misti;
- (6) considerando che, per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura;
- (7) considerando che, per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell'etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito;
- (8) considerando che è opportuno, per evitare le divergenze d'applicazione che si sono manifestate in proposito nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell'etichettatura e in sede in analisi;
- (9) considerando che la presentazione alla vendita dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo, e che spetta agli Stati membri determinare le misure da applicare in proposito;
- (10) considerando che è opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori ed i consumatori;
- (11) considerando che è stato necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati; che tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l'applicazione di norme uniformi;

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 25) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/140/CEE (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 24).

- (12) considerando che l'allegato II della presente direttiva, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all'atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli; che non è tuttavia sempre possibile ai laboratori di riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che in tal caso dei risultati divergenti potrebbero derivare dall'applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità; che è quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico;
- (13) considerando che non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili;
- (14) considerando che gli allegati III e IV della presente direttiva in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, devono altresì contenere altri prodotti esonerati dall'etichettatura, in particolare i prodotti «monouso», o per i quali si giustifica soltanto un'etichettatura globale;
- (15) considerando che le disposizioni necessarie per determinare e adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi costituiscono misure di applicazione di carattere strettamente tecnico; che è pertanto opportuno applicare a queste misure, nonché a quelle necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, la procedura del comitato già contemplata all'articolo 6 della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili⁽¹⁾;
- (16) considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili;
- (17) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicati nell'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

- Per prodotti tessili ai sensi della presente direttiva s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
- Per fibre tessili, ai sensi della presente direttiva, si intende:
 - un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
 - le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri 19-41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
- Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni della presente direttiva:
 - i prodotti contenenti almeno l'80 % in peso di fibre tessili,
 - i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti,
 - i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Articolo 3

- Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.
- L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.
- È vietato l'impiego di queste denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
- È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 4

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.

2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Articolo 5

1. Un prodotto di lana può essere qualificato:

- «lana virgen» o «lana de esquilado»
- «ren, ny uld»
- «Schurwolle»
- «παρθένο μαλλί»
- «fleece wool» o «virgin wool»
- «laine vierge» o «laine de tonte»
- «lana vergine» o «lana di tosa»
- «scheerwol»
- «lã virgem»
- «uusi villa»
- «ren ull»

solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

- a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al paragrafo 1;
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;
- c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

Nel caso previsto dal presente paragrafo, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

Articolo 6

1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi:

- denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso,
- oppure
- denominazione della fibra, seguita dall'indicazione «minimo 85 %»
- oppure
- composizione percentuale completa del prodotto.

2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 % del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia:

- a) l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale;
- b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone — trama puro lino».

4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:

- a) una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
- b) una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del paragrafo 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a).

Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b), in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, paragrafo 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

5. Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

Articolo 7

Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6 le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7 % del peso del prodotto finito, nonché le fibre (per esempio metalliche) incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2 % del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.

Articolo 8

1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente.

2. a) La denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli da 3 a 6 ed all'allegato I vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

b) All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli da 3 a 6 e all'allegato I vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva.

Tuttavia, se all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I.

c) Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitolini e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al primo comma unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.

d) Gli Stati membri non possono vietare l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi ai propri usi leali di commercio.

Articolo 9

1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12:

a) la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

— per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;

— per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

— per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al primo comma è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto.

L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta;

b) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;

c) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;

d) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;

e) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;

f) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.

Articolo 10

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9:

a) gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, un'etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9;

b) i prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva;

c) l'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

2. Gli Stati membri prendono le opportune misure affinché la presentazione alla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure affinché le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:

1) per tutti i prodotti tessili:

parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;

2) a) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

b) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

c) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, le fodere.

Ai sensi della presente disposizione:

- non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;
- si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore;

3) le materie grasse i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.

Articolo 13

1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2.

A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, punti 1, 2 e 3.

2. Speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.

Articolo 14

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili se questi soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro, relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai prodotti tessili che:

- 1) sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi,
- 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri,
- 3) sono importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo,
- 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Articolo 16

1. Le aggiunte all'allegato I e le aggiunte e le modifiche all'allegato II della presente direttiva, necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico vengono decise secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 96/73/CE.

2. Secondo la stessa procedura vengono inoltre determinati i nuovi metodi di analisi quantitativa relativi alle mischie binarie e ternarie, diversi da quelli previsti nella direttiva 96/73/CE e nella direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili ⁽¹⁾.

3. Il comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 96/73/CE si chiama «comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili».

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Le direttive menzionate nell'allegato V, parte A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>lana</i> (f) ⁽¹⁾	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	<i>alpaca</i> (m), <i>lama</i> (m), <i>cammello</i> (m), <i>kashmir</i> (m), <i>mo-hair</i> (m), <i>angora</i> (m), <i>vigogna</i> (f), <i>yack</i> (m), <i>guanaco</i> (m), <i>castoro</i> (m), <i>lontra</i> (f), preceduta o meno dalla denominazione « <i>lana</i> » o « <i>pelo</i> » ⁽¹⁾	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, castoro, lontra
3	<i>pelo</i> (m) o <i>crine</i> (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo ...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>seta</i> (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>cotone</i> (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	<i>kapok</i> (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	<i>lino</i> (m)	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	<i>canapa</i> (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	<i>juta</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinutata</i>
10	<i>abaca</i> (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>alfa</i> (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>cocco</i> (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	<i>ginestra</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e lo <i>Spartium junceum</i>
14	<i>ramié</i> (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	<i>sisal</i> (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	<i>Summ</i>	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotalaria juncea</i>
17	<i>Henequen</i>	Fibra proveniente dal libro di Agave
18	<i>Maguey</i>	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave Cantala</i>
19	<i>acetato</i> (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	<i>alginica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
21	<i>cupro</i> (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	<i>modal</i> (m)	Fibre di cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (B_C) allo stato ambientato e la forza (B_M) necessaria per provocare un allungamento del 5 % allo stato umido sono: B_C (centinewton) $\geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ B_M (centinewton) $\geq 0,5 \sqrt{T}$ di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex
23	<i>proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	<i>triacetato</i> (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	<i>viscosa</i> (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	<i>acrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
27	<i>clorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	<i>fluorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	<i>modacrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
30	<i>Poliammidica o Nylon</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
31	<i>poliestere</i> (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
32	<i>polietilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
33	<i>polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
34	<i>poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
35	<i>poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
36	<i>vinilal</i> (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
37	<i>trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
38	<i>gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
39	<i>elastan (m)</i>	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
40	<i>vetro tessile (m)</i>	Fibra costituita da vetro
41	<i>Denominazione corrispondente alla materia</i> della quale le fibre sono composte, per esempio: <i>metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile</i> , preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

(¹) La denominazione «lana» di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.
Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

ALLEGATO II

TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE
CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
1-2	Lana e peli: fibre pettinate fibre cardate	18,25 17,00 ⁽¹⁾
3	Peli: fibre pettinate fibre cardate	18,25 17,00 ⁽¹⁾
	Crine: fibre pettinate fibre cardate	16,00 15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone: fibre normali fibre mercerizzate	8,50 10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Ramié (fibra bianchita)	8,50
15	Sisal	14,00
16	Sunn	12,00
17	Henequen	14,00
18	Maguey	14,00
19	Acetato	9,00
20	Alginica	20,00
21	Cupro	13,00
22	Modal	13,00
23	Proteica	17,00
24	Triacetato	7,00
25	Viscosa	13,00
26	Acrilica	2,00
27	Clorofibra	2,00
28	Fluorofibra	0,00
29	Modacrilica	2,00
30	Poliammidica o Nylon: fibra non continua filamento	6,25 5,75

⁽¹⁾ Il tasso convenzionale del 17,00 % è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
31	Poliestere: fibra non continua filamento	1,50 1,50
32	Polietilenica	1,50
33	Polipropilenica	2,00
34	Poliureica	2,00
35	Poliuretanic: fibra non continua filamento	3,50 3,00
36	Vinilal	5,00
37	Trivinilica	3,00
38	Gomma	1,00
39	Elastan	1,50
40	Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 µm di diametro medio pari o inferiore a 5 µm	2,00 3,00
41	Metallica	2,00
	Metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Carta tessile	13,75

ALLEGATO III

**PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O
DI STAMPIGLIATURA**

[articolo 10, paragrafo 1, lettera a)]

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini di materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm²
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
33. «Nécessaires» da toilette
34. «Nécessaires» per calzature
35. Articoli funerari

36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
 37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
 - a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
 - b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
 41. Vele
 42. Articoli tessili per animali
 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
-

ALLEGATO IV

PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE

[articolo 10, paragrafo 1, lettera b)]

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III ⁽¹⁾
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui a questo punto, venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.

ALLEGATO V

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'articolo 18)

- Direttiva 71/307/CEE del Consiglio (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16) e sue successive modifiche:
 - Direttiva 75/36/CEE del Consiglio (GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15)
 - Direttiva 83/623/CEE del Consiglio (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8)
 - Direttiva 87/140/CEE della Commissione (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 24)

PARTE B

TERMINI D'ATTUAZIONE

Direttiva	Termini	
	Ammissione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva	Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva
71/307/CEE	29 gennaio 1973	29 gennaio 1975
75/36/CEE		
83/623/CEE	29 novembre 1985	29 maggio 1987
87/140/CEE	1° settembre 1988	

ALLEGATO VI

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 71/307/CEE	Presente direttiva	Direttiva 71/307/CEE
Articolo 1	Articolo 1	Allegato II, n. 4	Allegato II, n. 4
Articolo 2	Articolo 2	Allegato II, n. 5	Allegato II, n. 5
Articolo 3	Articolo 3	Allegato II, n. 6	Allegato II, n. 6
Articolo 4	Articolo 4	Allegato II, n. 7	Allegato II, n. 7
Articolo 5	Articolo 5	Allegato II, n. 8	Allegato II, n. 8
Articolo 6	Articolo 6	Allegato II, n. 9	Allegato II, n. 9
Articolo 7	Articolo 7	Allegato II, n. 10	Allegato II, n. 10
Articolo 8	Articolo 8	Allegato II, n. 11	Allegato II, n. 11
Articolo 9	Articolo 9	Allegato II, n. 12	Allegato II, n. 12
Articolo 10	Articolo 10	Allegato II, n. 13	Allegato II, n. 13
Articolo 11	Articolo 11	Allegato II, n. 14	Allegato II, n. 15
Articolo 12	Articolo 12	Allegato II, n. 15	Allegato II, n. 16
Articolo 13	Articolo 13	Allegato II, n. 16	Allegato II, n. 16 bis
Articolo 14	Articolo 14	Allegato II, n. 17	Allegato II, n. 16 ter
Articolo 15	Articolo 15	Allegato II, n. 18	Allegato II, n. 16 quater
Articolo 16	Articolo 15 bis	Allegato II, n. 19	Allegato II, n. 17
Articolo 17	Articolo 16, paragrafo 3	Allegato II, n. 20	Allegato II, n. 18
Articolo 18	—	Allegato II, n. 21	Allegato II, n. 19
Articolo 19	Articolo 17	Allegato II, n. 22	Allegato II, n. 20
Allegato I, n. 1	Allegato I, n. 1	Allegato II, n. 23	Allegato II, n. 21
Allegato I, n. 2	Allegato I, n. 2	Allegato II, n. 24	Allegato II, n. 22
Allegato I, n. 3	Allegato I, n. 3	Allegato II, n. 25	Allegato II, n. 23
Allegato I, n. 4	Allegato I, n. 4	Allegato II, n. 26	Allegato II, n. 24
Allegato I, n. 5	Allegato I, n. 5	Allegato II, n. 27	Allegato II, n. 25
Allegato I, n. 6	Allegato I, n. 6	Allegato II, n. 28	Allegato II, n. 26
Allegato I, n. 7	Allegato I, n. 7	Allegato II, n. 29	Allegato II, n. 27
Allegato I, n. 8	Allegato I, n. 8	Allegato II, n. 30	Allegato II, n. 28
Allegato I, n. 9	Allegato I, n. 9	Allegato II, n. 31	Allegato II, n. 29
Allegato I, n. 10	Allegato I, n. 10	Allegato II, n. 32	Allegato II, n. 30
Allegato I, n. 11	Allegato I, n. 11	Allegato II, n. 33	Allegato II, n. 31
Allegato I, n. 12	Allegato I, n. 12	Allegato II, n. 34	Allegato II, n. 32
Allegato I, n. 13	Allegato I, n. 13	Allegato II, n. 35	Allegato II, n. 33
Allegato I, n. 14	Allegato I, n. 15	Allegato II, n. 36	Allegato II, n. 34
Allegato I, n. 15	Allegato I, n. 16	Allegato II, n. 37	Allegato II, n. 35
Allegato I, n. 16	Allegato I, n. 16 bis	Allegato II, n. 38	Allegato II, n. 36
Allegato I, n. 17	Allegato I, n. 16 ter	Allegato II, n. 39	Allegato II, n. 37
Allegato I, n. 18	Allegato I, n. 16 quater	Allegato II, n. 40	Allegato II, n. 38
Allegato I, n. 19	Allegato I, n. 17	Allegato II, n. 41	Allegato II, n. 39
Allegato I, n. 20	Allegato I, n. 18	Allegato III, n. 1	Allegato III, n. 1
Allegato I, n. 21	Allegato I, n. 19	Allegato III, n. 2	Allegato III, n. 2
Allegato I, n. 22	Allegato I, n. 20	Allegato III, n. 3	Allegato III, n. 3
Allegato I, n. 23	Allegato I, n. 21	Allegato III, n. 4	Allegato III, n. 4
Allegato I, n. 24	Allegato I, n. 22	Allegato III, n. 5	Allegato III, n. 5
Allegato I, n. 25	Allegato I, n. 23	Allegato III, n. 6	Allegato III, n. 6
Allegato I, n. 26	Allegato I, n. 24	Allegato III, n. 7	Allegato III, n. 7
Allegato I, n. 27	Allegato I, n. 25	Allegato III, n. 8	Allegato III, n. 8
Allegato I, n. 28	Allegato I, n. 26	Allegato III, n. 9	Allegato III, n. 9
Allegato I, n. 29	Allegato I, n. 27	Allegato III, n. 10	Allegato III, n. 10
Allegato I, n. 30	Allegato I, n. 28	Allegato III, n. 11	Allegato III, n. 11
Allegato I, n. 31	Allegato I, n. 29	Allegato III, n. 12	Allegato III, n. 12
Allegato I, n. 32	Allegato I, n. 30	Allegato III, n. 13	Allegato III, n. 13
Allegato I, n. 33	Allegato I, n. 31	Allegato III, n. 14	Allegato III, n. 14
Allegato I, n. 34	Allegato I, n. 32	Allegato III, n. 15	Allegato III, n. 15
Allegato I, n. 35	Allegato I, n. 33	Allegato III, n. 16	Allegato III, n. 17
Allegato I, n. 36	Allegato I, n. 34	Allegato III, n. 17	Allegato III, n. 18
Allegato I, n. 37	Allegato I, n. 35	Allegato III, n. 18	Allegato III, n. 19
Allegato I, n. 38	Allegato I, n. 36	Allegato III, n. 19	Allegato III, n. 20
Allegato I, n. 39	Allegato I, n. 37	Allegato III, n. 20	Allegato III, n. 21
Allegato I, n. 40	Allegato I, n. 38	Allegato III, n. 21	Allegato III, n. 22
Allegato I, n. 41	Allegato I, n. 39	Allegato III, n. 22	Allegato III, n. 23
Allegato II, n. 1-2	Allegato II, n. 1-2	Allegato III, n. 23	Allegato III, n. 24
Allegato II, n. 3	Allegato II, n. 3	Allegato III, n. 24	Allegato III, n. 25

Presente direttiva	Direttiva 71/307/CEE	Presente direttiva	Direttiva 71/307/CEE
Allegato III, n. 25	Allegato III, n. 26	Allegato III, n. 36	Allegato III, n. 37
Allegato III, n. 26	Allegato III, n. 27	Allegato III, n. 37	Allegato III, n. 38
Allegato III, n. 27	Allegato III, n. 28	Allegato III, n. 38	Allegato III, n. 39
Allegato III, n. 28	Allegato III, n. 29	Allegato III, n. 39	Allegato III, n. 40
Allegato III, n. 29	Allegato III, n. 30	Allegato III, n. 40	Allegato III, n. 41
Allegato III, n. 30	Allegato III, n. 31	Allegato III, n. 41	Allegato III, n. 42
Allegato III, n. 31	Allegato III, n. 32	Allegato III, n. 42	Allegato III, n. 43
Allegato III, n. 32	Allegato III, n. 33	Allegato III, n. 43	Allegato III, n. 44
Allegato III, n. 33	Allegato III, n. 34	Allegato IV	Allegato IV
Allegato III, n. 34	Allegato III, n. 35	Allegato V	—
Allegato III, n. 35	Allegato III, n. 36	Allegato VI	—